

COMUNE DI GRADO



REGOLAMENTO PER IL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2017
Modificato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 13.09.2018

IL SINDACO
Dario Raugna
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

CAPO I

Principi generali

Art. 1	Descrizione dell'intervento	3
Art. 2	Finalità	3
Art. 3	Destinatari	3
Art. 4	Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale.....	4

CAPO II

Compartecipazione al costo della retta per servizi residenziali

Art. 5	Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale ...	6
---------------	--	---

CAPO III

Compartecipazione al costo dei servizi residenziali a carattere temporaneo, per servizi diurni e per servizi resi presso strutture residenziali semiprotette

Art. 6	Interventi	9
Art. 7	Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale ...	9

CAPO IV

Norme finali

Art. 8	Riservatezza e trattamento dei dati personali	10
Art. 9	Deroghe	10
Art.10	Abrogazioni	10
Art.11	Entrata in vigore	10

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Descrizione dell'intervento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di intervento dell'Amministrazione Comunale per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e/o non autosufficienti e per il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale.
2. L'Amministrazione interviene con un contributo per il pagamento della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali, presso strutture a carattere socio assistenziale e/o sociosanitario, mediante concessione all'utente richiedente di un contributo alla persona, e provvedendo alla liquidazione dello stesso direttamente all'Ente gestore della struttura ospitante; la misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta, al netto della eventuale quota a carico del SSN, come prevista dalla normativa in materia di L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza), come più avanti individuata, e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.
3. Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale da parte del cittadino, fatte salve le eventuali diverse e motivate determinazioni in sede di UVMD (Unità di Valutazione Multi Disciplinare), l'intervento integrativo di questa Amministrazione non potrà essere superiore all'importo giornaliero stabilito con delibera di Giunta comunale. Per il 2018, detto valore è stabilito in €.58,00 giornaliero; per gli anni successivi, ove la Giunta non assuma diverse determinazioni, resta fermo il valore stabilito per l'anno precedente.

Art. 2

Finalità

1. Il contributo per il pagamento della retta, di cui al precedente art.1 "Descrizione dell'intervento", è finalizzato a garantire alle persone anziane e adulte che abbiano certificata la necessità di una assistenza continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea che assicuri loro un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

Art. 3

Destinatari

1. Destinatari del contributo in oggetto sono persone anziane e adulte prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale, come definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD), tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Art. 4
Criteri per la determinazione
dell'intervento economico integrativo comunale

1. Per i soggetti di cui al suindicato art.3, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 4 e 5, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico finalizzato al pagamento totale o parziale della retta a titolo di contributo alla persona.
2. L'utente che non sia in grado di sostenere autonomamente il pagamento del valore della retta (1) presenta domanda di intervento economico al Comune di residenza, sulla base della modulistica reperibile presso gli sportelli o nel sito web del Comune stesso.
3. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico comunale, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.
4. L'istanza per il pagamento della retta di inserimento in struttura, completa in ogni sua parte, può essere alternativamente sottoscritta:
 - a) dal beneficiario;
 - b) dal tutore/curatore/amministratore disostegno;
 - c) da un familiare di riferimento od altro soggetto identificato dall'interessato, qualora quest'ultimo fosse materialmente impossibilitato a firmare. L'interessato, o chi per esso, dovrà produrre all'Amministrazione un ISEE socio sanitario residenziale, integrato dalle eventuali componenti aggiuntive; inoltre la pratica dovrà essere corredata dalla relazione sociale e dal verbale dell'UVMD/certificato medico, per la verifica dei requisiti previsti dai precedenti artt.2 e 3, unitamente alle informazioni necessarie ad aggiornare la condizione economico-patrimoniale del richiedente, nonché valutare un eventuale coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune riconoscerà un intervento economico, pari al valore della retta della struttura medesima ospitante, per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi (la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente), l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita.

L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.
- 5 bis. Qualora, al momento dell'inserimento presso la struttura, la persona assistita non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico, o di gestire i pagamenti della quota di compartecipazione posta a suo carico ("quota sociale"), il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta della struttura ospitante.

L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare, una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico, con relativa decorrenza e modalità di versamento. A tal fine, il soggetto chiamato a rappresentare giuridicamente la persona assistita, deve presentare tempestivamente all'Amministrazione i documenti previsti per la verifica della capacità di compartecipazione alla spesa della retta da parte dell'assistito, nonché procedere alla sottoscrizione delle dovute impegnative al versamento, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le parti.

6. Qualora l'inserimento in struttura residenziale fosse determinato da una necessità di intervento di sostegno nei confronti di un soggetto non certificabile sotto l'aspetto sanitario (o non ancora certificato), fatta salva una motivata relazione sociale, si valuterà la compartecipazione alla spesa della retta, anche sulla base di un ISEE ordinario.

(1) Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

CAPO II

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 5

Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo, presso cui è inserita la persona assistita, fino al valore soglia di cui all'art.1, comma 3, e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:

a) la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile.

La quota fissa è il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, che è già al netto della quota personale per le piccole spese.

Per l'anno 2018 detto valore è stabilito nel prospetto di seguito indicato; per gli anni successivi, successivi ove la Giunta non assuma diverse determinazioni, resta fermo il valore stabilito l'anno precedente.

Tipologia di utenza	Valore quota fissa giornaliera
Disabile medio	€.10,00 pro die
Disabile grave	€.15,00 pro die
Non autosufficiente	€.22,00 pro die

La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportato alla retta stessa e tenuto conto della relativa scala di equivalenza, determinata secondo i seguenti criteri:

Valore ISEE	% di compartecipazione
Uguale o superiore a €.20.000,00	100% (compartecipazione totale dell'utente)
Uguale o inferiore a €.6.000,00	0% (nessuna compartecipazione dell'utente)
Compreso tra i valori sopra indicati (tra €.6.000,01 e €.19.999,99)	Compartecipazione dell'utente in misura direttamente proporzionale

b) come ulteriore criterio correttivo di calcolo, la quota giornaliera di cui al punto a) viene così rideterminata: a partire da un patrimonio disponibile attualmente stabilito in €.2.500,00, il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi

per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile attualmente stabilito in un importo pari o superiore a €20.000,00 (valore che potrà essere di volta in volta aggiornato con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente). Ciò vuol dire che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile uguale o superiore a €20.000,00 saranno tenuti a pagare l'intera retta.

Per patrimonio disponibile, ai fini del presente Regolamento, si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza, solo se utilizzata a tal fine da uno dei componenti il nucleo familiare, come anagraficamente costituito almeno 12 mesi prima della data dell'istanza per il contributo di cui trattasi.

c) il contributo dell'Ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa a carico dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

2. Qualora nel corso dell'erogazione della prestazione dovessero rilevarsi o subentrare ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato.
3. In caso di ISEE elevati, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere a specifici accordi con l'utenza in merito agli interventi per il pagamento della retta di cui trattasi. Resta fermo che il ricavato derivante dall'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi eventualmente sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente, in base ad una relazione sociale, potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).
4. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione, non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DPCM 159/2013, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013.

La componente non è calcolata:

a) quando al figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 DPCM 159/2013 (disabilità/non autosufficienza);

b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale, o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

- 4 bis. A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota minima a carico di ciascun figlio verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sul valore dell'ISEE dell'assistito.
Resta inteso che, pur in presenza di una o più componenti aggiuntive, qualora i soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa non dovessero provvedervi, in assenza di soluzioni alternative, l'Amministrazione interverrà economicamente a tutela dell'ospite, fatte salve le azioni di rivalsa e recupero della spesa che dovesse decidere di intraprendere.
5. Qualora, nel corso della fase istruttoria ovvero dell'intervento, dovessero rilevarsi o subentrare modifiche sostanziali dei redditi di soggetti tenuti al calcolo della componente aggiuntiva, gli interessati possono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, al fine della rideterminazione dell'intervento.

CAPO III

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI A CARATTERE TEMPORANEO PER SERVIZI DIURNI E PER SERVIZI RESI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SEMIPROTETTE

Art. 6 Interventi

1. Gli interventi di contribuzione dell'Amministrazione, per il pagamento di rette, possono essere rivolti anche a soggetti che necessitano, secondo i criteri sopra meglio precisati, di un inserimento in strutture residenziali a carattere temporaneo, presso centri diurni o presso strutture residenziali "semi protette" (residenzialità non supportata dalla presenza di una assistenza continuativa).
2. Resta inteso che la fruizione dei servizi aggiuntivi rimane totalmente a carico del beneficiario e del suo nucleo familiare.

Art. 7 Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. E' prevista una compartecipazione al costo del servizio, in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE ordinario, valido anche per prestazioni di natura socio-sanitaria, nella misura e limite stabiliti all'art.5 del presente Regolamento.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza, raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge⁽²⁾.

Art. 9

Deroghe

1. Sulla base di una relazione argomentata dell'Assistente Sociale, anche in assenza della messa a disposizione delle informazioni riguardanti la condizione economica del richiedente e/o dei soggetti tenuti alla compartecipazione, in situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta, l'Amministrazione garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti a tutte le persone, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.

Art. 10

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti Regolamenti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

(2) Nel rispetto delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".